

Sentenza Corte di Cassazione 17 febbraio 2003, n. 2357

Recesso durante il periodo di prova - Adibizione del lavoratore alle mansioni per le quali è stato assunto in prova – Necessità – Conseguenze

Ai fini della corretta esecuzione del patto di prova, è necessaria non solo una durata dell'esperimento che risulti adeguata ma anche l'adibizione effettiva del lavoratore alle mansioni per le quali è stato assunto in prova. Se ciò non avviene, non è configurabile un esito negativo della prova e l'eventuale licenziamento non è riconducibile alla recedibilità ad nutum dal rapporto di lavoro in prova (di cui all'art.2096 c.c., cit.) non potendo il datore di lavoro avvalersi del patto di prova cui non abbia dato corretta esecuzione.